

Registro Generale n. 2339/2024

pubblicata il 09/12/2024

Reg. del Settore n. 232/2024



## CITTÀ DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFF.  
AMM.VA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI  
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

---

**OGGETTO:** Autorizzazione al dipendente Daniele DONATO, Istruttore di Vigilanza ex Cat. C, a svolgere servizio a scavalco ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso il Comune di Casali del Manco (CS) fino al 31/12/2025.



# CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2339/2024

pubblicata il 09/12/2024

Reg. del Settore n. 232/2024

## SETTORE 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - EFF. AMM.VA - UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

---

f.to Isa Napoli

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Autorizzazione al dipendente Daniele DONATO, Istruttore di Vigilanza ex Cat. C, a svolgere servizio a scavalco ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 presso il Comune di Casali del Manco (CS) fino al 31/12/2025.

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 36/2023;  
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

**Premesso che**

con nota pec del 02 dicembre 2024, acquisita al prot. generale dell'Ente con il n. 113667 del 02/12/2024, il comune di Casali del Manco (CS) ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo a scavalco del dipendente a tempo indeterminato e pieno DONATO Daniele, Istruttore di Vigilanza inquadrato nella ex Cat. C, ai sensi dall'art. 1, comma 557, Legge 311/2004, per numero 12 (dodici) ore settimanali fino al 31/12/2025 a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio;

**Acquisito** il nulla osta prot. n. 114501 del 04/12/2024 all'utilizzo di che trattasi per n. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio e *“a condizione che (l'incarico) non rechi pregiudizio alla funzionalità dell'Ente”*, rilasciato dal Dirigente della Polizia Municipale a cui il dipendente è assegnato;

**Considerato che**

Il servizio sarà prestato a scavalco in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Cosenza e il dipendente utilizzato potrà operare al di fuori del proprio normale orario, nei modi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

L'incarico verrà regolato con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con una prestazione per 12 ore settimanali, regolarmente retribuito direttamente dal Comune utilizzatore, in base alla categoria contrattuale e posizione economica di appartenenza del dipendente;

In materia, il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed, in quanto tale, prevalente rispetto alla norma ordinaria di non cumulabilità degli impieghi pubblici, in quanto: *“introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”*;

il Ministero dell'Interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali: *“Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:*

*- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;*

*- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*

*- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, ...;*

**Tenuto conto** che la richiesta del Comune di Casali del Manco (CS) è motivata da esigenze organizzative e che lo scambio di esperienze lavorative rappresenta una concreta occasione di crescita e arricchimento professionale per il personale dipendente;

**Tenuto conto** altresì, che il dipendente in parola stà già prestando servizio a scavalco presso il Comune di Casali del Manco (CS), garantendo il puntuale svolgimento del servizio presso il Comune di Cosenza;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18.08.2000 n.267;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visti** i vigenti contratti collettivi di lavoro del Comparto delle Funzioni Locali;

#### DETERMINA

- Di prendere atto della richiesta del Comune di Casali del Manco (CS) di autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative in eccedenza all'orario di servizio e al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente di questo Comune Sig. DONATO DANIELE;
- di prendere atto del nulla osta al suddetto utilizzo al di fuori dell'orario di servizio e "*a condizione che (l'incarico) non rechi pregiudizio alla funzionalità dell'Ente*", rilasciato dal Dirigente della Polizia Municipale, con nota acquisita al Settore Personale prot. n. 114501 del 04/12//2024;
- di autorizzare il dipendente DONATO DANIELE, Istruttore di Vigilanza a tempo pieno e indeterminato inquadrato nella ex Cat. C, a svolgere servizio a scavalco presso il Comune di Casali del Manco (CS) fino al 31/12/2025, per un totale complessivo di 12 ore settimanali ai sensi dall'art. 1, comma 557, Legge 311/2004;
- di stabilire che l'utilizzo in eccedenza dei lavoratori da parte del Comune di Casali del Manco avrà decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio della quale dovrà essere data comunicazione a questo Ente;
- di dare atto che al pagamento del servizio prestato, che si configura quale assunzione a termine autonoma rispetto al rapporto di lavoro con il Comune di Cosenza, provvederà direttamente il Comune utilizzatore con oneri a proprio carico;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Casali del Manco, al dipendente interessato, al dirigente del Settore Polizia Municipale, agli uffici presenze, stipendi e pensioni per gli adempimenti consequenziali.

Il Direttore di Settore

Cosenza 09/12/2024

\_\_\_\_\_

f.to Matilde Fittante

Allegati:

Nome File	Descrizione
Rinnovo autorizzazione Prot. n. 16242 Donato Daniele Marcato (1).pdf	
AUTORIZZAZIONE P.M..pdf	

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 09/12/2024

Il Responsabile del SETTORE 1 - PERSONALE -  
CONTROLLO DI GESTIONE - EFF. AMM.VA -  
UNIVERSITÀ - RICERCA - POLITICHE DI TRASPARENZA  
E PARTECIPAZIONE  
F.to Matilde Fittante